

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2831-B}

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE, COOPERAZIONE)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 15 dicembre 1965

**MODIFICATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMI-
GRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 1° aprile 1966 (Stampato n. 1507)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 aprile 1966*

TESTO

APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Proroga del termine stabilito per i versamenti
al Fondo per l'indennità agli impiegati e
per l'adeguamento dei contratti di assicu-
razione e capitalizzazione.**

ART. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1966 il termine stabilito con la legge 18 maggio 1964, n. 304, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, con-

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Riapertura del termine stabilito per i versa-
menti al Fondo per l'indennità agli im-
piegati e per l'adeguamento dei contratti
di assicurazione e capitalizzazione.**

ART. 1.

È riaperto fino al 31 dicembre 1967 il termine stabilito con la legge 18 maggio 1964, n. 304, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.

vertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

ART. 2.

Identico.